

DECRETO-LEGGE 1 marzo 2022 , n. 17

Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. (22G00026)

Vigente al : 23-6-2022

Allegato A
(articolo 40, comma 2)

"Allegato XIX
(articolo 72, comma 3)

Articolo 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente allegato, oltre alle definizioni stabilite ((**nel presente decreto**)), di seguito denominato "decreto legislativo", si applicano le seguenti definizioni:

a) "bianco di riferimento": campione avente la medesima composizione chimicofisica e geometria del campione oggetto della misura radiometrica, in cui non risulta essere presente alcuna contaminazione e/o attivazione radioattiva;

b) "carico": il container, il veicolo o il vagone ferroviario o qualsiasi altro contenitore utilizzato per rottami, materiali o prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo;

c) "controllo radiometrico esterno rispetto al carico": la misura dei ratei dell'equivalente di dose ambientale $H^*(d)$ o dell'equivalente di dose direzionale $H'(d,0)$, in $\mu\text{Sv/h}$, come definiti all'allegato XXIV del decreto legislativo ((...)) o, nel caso di utilizzo di strumentazione radiometrica fissa, la misura degli scostamenti dei conteggi per unita' di tempo ((**rispetto a una**)) predeterminata soglia di riferimento;

d) "controlli doganali": controlli descritti e disciplinati dall'[articolo 46 del regolamento \(UE\) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio \(\(, del 9 ottobre 2013,\)\)](#) che istituisce il Codice doganale dell'Unione, per la verifica dell'accuratezza e della completezza delle informazioni fornite nella dichiarazione doganale,

unitamente all'esistenza, all'autenticita', all'accuratezza e validita' di documenti;

e) "fondo ambientale": insieme delle radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti naturali, sia terrestri che cosmiche, sempre che l'esposizione che ne risulta non sia accresciuta in modo significativo da attivita' umane;

f) "formalita' doganali": tutte le operazioni che devono essere effettuate da una persona e dalle autorita' doganali per ottemperare alla normativa doganale;

g) "grandi centri di importazione di metallo e principali nodi di transito": i luoghi in cui e' esercitata ((**a scopo industriale o commerciale l'attivita' di importazione**)) di prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo di cui all'allegato 2 ((,)) individuati nell'Allegato 3 del presente allegato;

h) "materiali metallici di risulta": rottami costituiti da scarti di lavorazioni in metallo industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, ovvero parti in metallo derivanti dallo smantellamento di installazioni industriali, che possono essere fusi nell'ambito delle attivita' siderurgiche e metallurgiche;

i) "rottami metallici": materiali in metallo che soddisfano i requisiti delle materie prime e seconde o che cessano di essere rifiuti, che possono essere fusi nell'ambito delle attivita' siderurgiche e metallurgiche, nonche' i rifiuti in metallo da sottoporre ad operazioni di recupero per essere utilizzati nell'ambito di attivita' siderurgiche e metallurgiche;

j) "sorveglianza radiometrica": l'obbligo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo;

k) "strumentazione radiometrica fissa": apparecchiatura progettata ai fini della rilevazione automatica della presenza di materiale radioattivo su automezzi o veicoli di grosse dimensioni.

Articolo 2 (Finalita')

1. Il presente allegato disciplina la sorveglianza radiometrica su rottami o altri materiali metallici di risulta e su prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo al fine di rilevare la presenza di livelli di radioattivita' al di sopra del fondo ambientale, associabili all'eventuale presenza di radionuclidi o di eventuali sorgenti orfane o dismesse, a tutela dell'ambiente e della salute dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni a radiazioni ionizzanti.

2. Ai fini di cui al comma 1, il presente allegato stabilisce:

a) le modalita' esecutive della sorveglianza radiometrica e i contenuti della relativa attestazione, ivi incluse le condizioni per l'applicazione della sorveglianza radiometrica ai prodotti finiti in metallo;

b) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2,

l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e, nei casi previsti, dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica, nonché l'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito;

c) i contenuti della formazione da impartire al personale;

d) le condizioni di riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell'espletamento delle formalità doganali.

Articolo 3

(Ambito soggettivo di applicazione)

1. Il presente allegato si applica ai soggetti che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività d'importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta.

2. Le disposizioni del presente allegato si applicano, esclusi i soggetti che svolgono esclusivamente attività di trasporto e che non effettuano operazioni doganali, anche ai soggetti che, nei grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito indicati nell'allegato 3 al presente allegato, a scopo industriale o commerciale, esercitano:

a) attività d'importazione dei prodotti semilavorati in metallo indicati nell'allegato 2;

b) attività di importazione dei prodotti finiti in metallo indicati nell'allegato 2, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5.

3. Fatte salve le attività di controllo di cui al comma 4, l'applicazione delle disposizioni sulla sorveglianza radiometrica nei casi di cui al comma 2, lettera b), opera su richiesta specifica delle autorità competenti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo, indirizzata all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sulla base di particolari e comprovati elementi sulla sussistenza o sull'eventuale presenza di un pericolo concreto riferiti a livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale o ad eventuali sorgenti dismesse.

4. Per la tutela della salute pubblica, nei casi di cui al comma 2, lettera b), l'applicazione delle disposizioni sulla sorveglianza radiometrica opera altresì nel caso di un'attività di controllo effettuata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in base ai criteri di gestione del rischio di cui all'[articolo 46 del regolamento \(UE\) n. 952/2013](#).

5. Con protocollo d'intesa tra le autorità competenti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite modalità procedurali semplificate e standardizzate per la trasmissione e la gestione delle richieste di cui al comma 3, nonché i criteri di selettività per l'attività di

controllo di cui al comma 4 che tengano conto, fatte salve le opportune valutazioni di proporzionalità rispetto al rischio e di incidenza dei controlli sul flusso degli scambi, del tipo di merce, dell'origine o della provenienza della medesima, del modo di trasporto e del profilo dell'operatore economico.

Art. 4.

(Ambito oggettivo di applicazione)

1. Sono soggetti a sorveglianza radiometrica, secondo le modalità esecutive previste dal presente allegato:

a) i rottami e altri materiali metallici di risulta per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, con le modalità disciplinate, a seconda della tipologia di attività esercitata, dall'articolo 6, commi da 1 a 5;

b) i prodotti semilavorati in metallo elencati nell'allegato 2 per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), con le modalità disciplinate dall'articolo 6, comma 6;

c) i prodotti finiti in metallo elencati nell'allegato 2, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), alle condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 3, con le modalità disciplinate dall'articolo 6, comma 6.

2. L'elenco dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo di cui all'allegato 2 può essere aggiornato, anche sulla base delle variazioni della nomenclatura combinata, come stabilite dai regolamenti dell'Unione europea per i medesimi prodotti, con decreto (**dei Ministeri**) della transizione ecologica e dello sviluppo economico adottato su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

3. L'elenco dei grandi centri di importazione di metallo (**e dei principali**) nodi di transito, riportato nell'allegato 3, è definito sulla base dei dati statistici disponibili per l'ultimo triennio per le operazioni di importazione dei prodotti indicati nell'allegato 2 e viene aggiornato, con scadenza biennale, con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. È fatta salva la possibilità di una modifica dell'allegato 3 prima di tale scadenza, su impulso delle Autorità competenti o della stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Art. 5.

(Criteri di sorveglianza radiometrica)

1. Il presente articolo disciplina i criteri della sorveglianza radiometrica, secondo le modalità di applicazione della medesima stabilite nell'articolo 6.

2. La sorveglianza radiometrica consiste:

a) per i prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo nel controllo radiometrico esterno rispetto al carico, al

fine di accertare l'eventuale presenza di contaminazione radioattiva o comunque di livelli di radioattivita' al di sopra del fondo ambientale oppure, ove applicabile, a un bianco di riferimento;

b) per i carichi di rottami o di altri materiali metallici di risulta sia nel controllo radiometrico esterno rispetto al carico, al fine di accertare l'eventuale presenza di sorgenti orfane o dismesse, di contaminazione radioattiva o comunque di livelli di radioattivita' al di sopra del fondo ambientale, sia nell'esecuzione di un controllo visivo del materiale nella fase di scarico o di manipolazione dello stesso, allo scopo di verificare l'eventuale presenza di materiale sospetto, tenendo conto delle caratteristiche piu' comuni delle sorgenti radioattive e dei relativi contenitori.

3. Il fondo ambientale oppure, ove applicabile, il bianco (**(di riferimento sono)**) individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell'articolo 236 del decreto legislativo, qualora disponibili, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 5 dell'articolo 72 del medesimo decreto legislativo.

4. I rottami e gli altri materiali metallici di risulta sono sottoposti a sorveglianza radiometrica anche nella fase di scarico o di manipolazione presso lo stabilimento di arrivo con le modalita' tecniche stabilite all'articolo 6, comma 1, lettera b).

5. In fase di importazione di rottami o altri materiali metallici di risulta trasportati alla rinfusa via mare, sono sottoposti a sorveglianza radiometrica i singoli carichi via via formati ai fini del trasporto e della (**(consegna a destinazione)**).

6. Nel caso del rinvenimento di sorgenti radioattive o nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli di radioattivita' al di sopra del fondo ambientale deve essere effettuato il controllo della contaminazione superficiale trasferibile delle pareti interne dei contenitori utilizzati per il trasporto.

7. Nell'ambito di una programmata attivita' di controllo di qualita' sui provini di colata o, comunque, nel caso di sospetta fusione di sorgenti radioattive o di materiale contaminato, devono essere effettuate misure di concentrazione di attivita' per unita' di massa sui provini stessi e su campioni rappresentativi delle scorie di fusione e delle polveri derivanti dal sistema di abbattimento dei fumi dell'impianto.

Art. 6.

(Modalita' di applicazione della sorveglianza radiometrica)

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attivita' di raccolta e deposito di rottami o altri materiali metallici di risulta:

a) effettuano la sorveglianza radiometrica all'ingresso dello stabilimento di arrivo tramite il controllo radiometrico esterno su

ogni carico;

b) eseguono il controllo visivo del materiale nella fase di scarico o di manipolazione dei suddetti materiali, allo scopo di verificare l'eventuale presenza di materiale sospetto, tenendo conto delle caratteristiche piu' comuni delle sorgenti radioattive e dei relativi contenitori e, al verificarsi di tale condizione, effettuano il controllo del materiale stesso scaricato procedendo alla misura di esposizione esterna.

2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, che, a scopo industriale o commerciale, esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, oltre alla sorveglianza radiometrica di cui al comma 1:

a) misurano la concentrazione di attivita' per unita' di massa nei provini di qualita' e resa, ai sensi del comma 3 secondo una specifica programmazione delle attivita' di controllo qualita' sui provini di colata e, in ogni caso, quando si verifica una sospetta fusione di sorgenti radioattive o di materiale contaminato;

b) effettuano controlli radiometrici su campioni rappresentativi delle scorie e delle polveri derivanti dal sistema di abbattimento dei fumi dell'impianto e, in ogni caso, quando si verifica una sospetta fusione di sorgenti radioattive o di materiale contaminato.

3. La periodicitita' dei controlli di cui al comma 2 e il numero dei campioni correlati ai fini della relativa rappresentativita' sono stabiliti in un'apposita procedura di impianto, predisposta in relazione alle caratteristiche dello stesso e delle attivita' in esso svolte; le autorita' di vigilanza possono disporre una diversa periodicitita'.

4. I controlli di cui ai commi 1, 2 ((, **lettera a**),)) e 3 sono posti in essere prima di trasportare i rottami, i materiali metallici di risulta o i prodotti derivanti dalle predette operazioni di rifusione all'esterno dello stabilimento e destinarli a soggetti terzi per la commercializzazione o gli utilizzi del caso.

5. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attivita' di importazione di rottami o altri materiali metallici di risulta, effettuano il controllo radiometrico esterno rispetto al carico all'ingresso dello stabilimento di arrivo e, successivamente, allo scarico o in fase di manipolazione, secondo le modalita' di cui al comma 1, lettera b).

6. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) ((,)) che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attivita' di importazione di prodotti semilavorati in metallo di cui all'allegato 2, e, nei casi in cui la sorveglianza radiometrica sia prevista, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), che, a scopo commerciale o industriale, esercitano attivita' di importazione dei prodotti finiti di cui all'allegato 2, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica prima della presentazione della dichiarazione doganale qualora in luogo dell'attestazione dei controlli radiometrici esterni rispetto

al carico effettuati in dogana decidano di avvalersi delle dichiarazioni rilasciate all'origine di cui all'articolo 10, eseguono la sorveglianza radiometrica all'ingresso dello stabilimento di arrivo o nel luogo approvato, secondo le modalita' di cui al comma 1, lettera a).

Art. 7.

(Attestazione della sorveglianza radiometrica)

1. Salvo l'utilizzo del modello di cui all'allegato 1 per l'attestazione dei controlli radiometrici effettuati in dogana, l'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica di cui al comma 2 dell'articolo 72 del decreto legislativo, rilasciata dagli esperti di radioprotezione almeno di II grado ((,)) deve contenere almeno

tutte le seguenti informazioni:

- a) estremi del carico;
- b) tipologia del materiale metallico;
- c) provenienza;
- d) data di effettuazione della sorveglianza radiometrica;
- e) fondo ambientale rilevato prima della sorveglianza radiometrica;
- f) tipo di misure radiometriche eseguite e caratteristiche della strumentazione utilizzata;
- g) ultima verifica di buon funzionamento della strumentazione di cui alla lettera f);
- h) nominativo dell'operatore addetto all'esecuzione delle misure radiometriche;
- i) risultati delle misure radiometriche effettuate;
- j) conclusioni sull'accettazione o eventuale respingimento del carico/materiale.

2. Nel caso di impianti che effettuano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, le misure di concentrazione di attivita' per unita' di massa secondo quanto stabilito all'articolo 5, comma 7, sono registrate ai sensi e conformemente all'articolo 6, comma 3.

3. In ogni stabilimento di arrivo dei carichi da sottoporre a controllo e' istituito un registro nel quale l'esperto di radioprotezione incaricato riporta, per conto del soggetto di cui all'articolo 3, le attestazioni di cui al comma 1. Il registro deve essere messo a disposizione delle autorita' di vigilanza e conservato per almeno cinque anni presso lo stabilimento di arrivo del carico o, se necessario per una maggiore garanzia di conservazione, presso la sede legale.

4. Se il registro di cui al comma 3 e' tenuto in formato elettronico devono essere effettuate almeno due copie del registro stesso su supporti diversi da quello su cui e' memorizzato; il

software dell'archivio informatico e' progettato e realizzato in modo tale da garantire che le eventuali informazioni di modifica siano solo aggiuntive a quelle gia' memorizzate.

Art. 8.

(Personale addetto all'esecuzione delle misure radiometriche)

1. Le misure radiometriche possono essere effettuate anche da personale che non abbia l'abilitazione di esperto di radioprotezione, a condizione che il medesimo:

a) sia alle dirette dipendenze dei soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e sia stato scelto dal datore di lavoro dell'impianto d'intesa con l'esperto di radioprotezione incaricato ovvero, presso i grandi centri di importazione di metallo ed i principali nodi di transito di cui all'allegato 3, sia collaboratore diretto dell'esperto di radioprotezione incaricato o alle dirette dipendenze dell'ente o societa' di appartenenza di tale esperto, fermo comunque l'obbligo di attestazione, da parte dell'esperto di radioprotezione, dell'avvenuta sorveglianza radiometrica;

b) sia stato preventivamente sottoposto a un adeguato programma di informazione e formazione, come previsto all'articolo 9;

c) operi sotto le direttive, le indicazioni e la responsabilita' dell'esperto di radioprotezione;

d) si attenga alle procedure scritte definite dall'esperto di radioprotezione e, in caso di sospetta presenza di sorgenti orfane o dismesse o materiale contaminato, alle norme interne predisposte dal datore di lavoro.

2. L'esperto di radioprotezione incaricato, in particolare, fornisce ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, le indicazioni di radioprotezione per le misure radiometriche e per i provvedimenti di sicurezza e protezione, da adottare in caso di rinvenimento di sorgenti orfane o dismesse o di materiale metallico contaminato, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 5 dell'articolo 72 del decreto legislativo.

Articolo 9

(Informazione e formazione del personale)

1. L'informazione, la formazione e l'eventuale addestramento pratico sono svolte dagli esperti di radioprotezione, almeno di II grado, nei confronti del personale addetto ai controlli radiometrici e del personale addetto allo scarico, alla movimentazione e ad ogni manipolazione dei materiali oggetto del presente allegato. I contenuti dell'informazione e della formazione comprendono:

a) concetti base in materia di radioprotezione;

b) informazione sui rischi per la salute e sicurezza dovuti alle radiazioni ionizzanti;

c) concetti base sulla sorveglianza radiometrica;

d) nozioni sul riconoscimento dei tipi piu' comuni di sorgenti radioattive e dei loro contenitori;

e) modalita' di riconoscimento degli apparecchi recanti indicazioni e contrassegni che rendono riconoscibile la presenza di radioattivita' ;

f) modalita' di esecuzione di controlli visivi in fase di scarico e manipolazione;

g) modalita' di esecuzione dei controlli;

h) indicazione di misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti in caso di rinvenimento di sorgenti orfane o dismesse o di materiale metallico contaminato all'interno dei carichi.

Articolo 10

(Mutuo riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici sui rottami metallici o sugli altri materiali metallici di risulta e sui prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo provenienti da Paesi terzi)

1. Ai fini dell'espletamento delle formalita' doganali, per i rottami metallici o per gli altri materiali metallici di risulta e per i prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo provenienti da Paesi terzi, per i quali esistono equivalenti livelli di protezione tali che i controlli radiometrici effettuati dagli Stati terzi assicurino livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dalla [direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013](#), come anche riconosciuti dall'uso di attestati di contenuto equivalente a quello del modello di cui all'allegato 1, in luogo dell'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica di cui all'articolo 72, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo puo' essere accettata, in regime di reciprocita', la dichiarazione rilasciata all'origine da soggetti previamente abilitati sulla base delle disposizioni stabilite dall'Autorita' competente dello Stato di provenienza dei suddetti materiali.

2. Il Ministero della transizione ecologica pubblica e aggiorna periodicamente l'elenco dei paesi per i quali e' in vigore un accordo o intesa, comunque denominata, stipulati ai sensi dell'articolo 72, comma 2, del decreto legislativo.

Allegato 1
Mod. IRME90

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Allegato 2
Prodotti finiti in metallo e prodotti semilavorati metallici

=====

PRODOTTI FINITI

=====

CODICE NC	DESCRIZIONE
	(la descrizione riportata e' puramente indicativa e non riproduce fedelmente la terminologia utilizzata nella nomenclatura combinata)
	LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIO
73101000	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili di capacita' uguale o superiore a 50 litri
73102111	Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura per l'imballaggio delle conserve alimentari di capacita' inferiore a 50 litri
73102119	Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura per l'imballaggio di bevande di capacita' inferiore a 50 litri
73102191	Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura aventi parete di spessore inferiore a 0,5 mm di capacita' inferiore a 50 litri
73102199	Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura aventi parete di spessore uguale o superiore a 0,5 mm di capacita' inferiore a 50 litri
73102910	Altri recipienti di capacita' inferiore a 50 litri aventi parete di spessore inferiore a 0,5 mm
73102990	Altri recipienti di capacita' inferiore a 50 litri aventi parete di spessore uguale o superiore a 0,5 mm
73110011	Recipienti per gas compressi o liquefatti con pressione pari o superiore a 165 bar di capacita' inferiore a 20 litri, di ghisa, ferro o acciaio
73151110	Catene per biciclette e motociclette
7319 4000	Spilli di sicurezza ed altri spilli

=====

7319 9010	Aghi da cucire, da rammendo o da ricamo
7319 9090	Ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo ed articoli simili
73211110	Apparecchi di cottura e scaldapiatti a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili con forno, compresi i forni separati
73211190	Apparecchi di cottura e scaldapiatti a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili senza forno
73211200	Apparecchi di cottura e scaldapiatti a combustibili liquidi
73211900	Apparecchi di cottura e scaldapiatti a combustibili solidi
73218100	Stufe, caldaie a focolaio a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili
73218200	Stufe, caldaie a focolaio a combustibili liquidi
73218900	Stufe, caldaie a focolaio compresi gli apparecchi a combustibili solidi
73221900	Radiatori di ferro/acciaio
73229000	Distributori di aria calda di ferro/ghisa/acciaio (aventi un ventilatore o un soffiatore a motore)
73231000	Paglia di ferro o di acciaio. spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi
73239200	Oggetti per uso domestico e loro parti di ghisa smaltati
73239300	Oggetti per uso domestico e loro parti di acciai inossidabili
73239400	Oggetti per uso domestico e loro parti di ferro o acciaio, smaltati
73239900	Oggetti per uso domestico e loro parti di ferro/acciaio non smaltati
73241000	Acquai e lavabi di acciai inossidabili

73242100	Vasche da bagno di ghisa, anche smaltate
73242900	Vasche da bagno di ferro/acciaio
73249000	Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti
73269030	Scale e sgabelli a gradini
	LAVORI DI RAME
74181010	Apparecchi non elettrici per cucinare o per riscaldare, dei tipi per uso domestico, e loro parti
74181090	Altri oggetti per uso domestico e loro parti. spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi
74182000	Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti
	LAVORI DI ALLUMINIO
76129020	Recipienti del tipo utilizzato per aerosol
76151010	Oggetti per uso domestico e loro parti. spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi di getti di alluminio
76151030	Oggetti per uso domestico e loro parti spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi fabbricati a partire da fogli e nastri sottili di uno spessore massimo di 0,2 mm
76151080	Altri oggetti per uso domestico e loro parti spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi
76152000	Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti
	UTENSILERIA DI METALLI COMUNI; UTENSILI E UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA

	TAVOLA, DI METALLI COMUNI; PARTI DI QUESTI OGGETTI DI METALLI COMUNI
82011000	Vanghe e pale
82013000	Picconi, piccozze, zappe, zappette, rastrelli e raschiatoi
82014000	Asce, roncole e simili utensili taglienti
82015000	Forbici per potare (comprese le forbici "trinciapollo") utilizzabili con una mano
82016000	Cesoie da siepe, forbici per potare e utensili simili, utilizzabili con due mani
82019000	Altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano
82021000	Seghe a mano
82022000	Lame di seghe a nastro
82023100	Lame di seghe circolari (comprese le frese-seghe) con parte operante di acciaio
82023900	Altre lame di seghe circolari (comprese le frese-seghe), comprese le parti
82024000	Catene di seghe dette "taglienti"
82029920	Lame di seghe per la lavorazione dei metalli
82029980	Lame di seghe per la lavorazione di altre materie
82031000	Lime, raspe ed utensili simili
82032000	Pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette ed utensili simili
82033000	Cesoie per metalli ed utensili simili
82034000	Tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili
82041100	Chiavi per dadi a mano ad apertura fissa
82041200	Chiavi per dadi a mano ad apertura variabile
	Bussole di serraggio intercambiabili, anche con

82042000	manico
82051000	Utensili per forare, filettare o maschiare
82052000	Martelli e mazze
82053000	Pialle, scalpelli, sgorbie e simili utensili taglienti per la lavorazione del legno
82054000	Cacciaviti
82055100	Altri utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) per uso domestico
82055910	Utensili per muratori, modellatori, cementisti, gessai e pittori per usi non domestici
82055980	Utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) per usi non domestici
82056000	Lampade per saldare e simili
82057000	Morse, sergenti e simili
82059010	Incudini fucine portatili mole con sostegno, a mano o a pedale
82059090	Assortimenti di oggetti compresi in almeno due delle sottovoci di questa voce
82060000	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202_a a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto
82081000	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici per la lavorazione dei metalli
82082000	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici per la lavorazione del legno
82083000	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici per apparecchi da cucina o per macchine per l'industria alimentare
82084000	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici per macchine agricole, orticole o forestali
	Altri coltelli e lame trancianti per macchine o

82089000	apparecchi meccanici
82100000	Apparecchi meccanici azionati a mano, di peso uguale o inferiore a 10 kg, utilizzati per preparare, condizionare o servire alimenti o bevande
82111000	Assortimenti di coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili
82119100	Coltelli da tavola a lama fissa
82119200	Altri coltelli a lama fissa
82119300	Coltelli diversi da quelli a lama fissa, compresi i roncoli chiudibili
82119400	Lame
82119500	Manici di metalli comuni
82121010	Rasoi di sicurezza con lame non sostituibili
82121090	Altri rasoi
82122000	Lame per rasoi di sicurezza, compresi gli sbizzi in nastri
82129000	Altre parti di rasoi
82130000	Forbici a due branche e loro lame
82141000	Tagliacarte, aprilettere, raschiatoi, temperamatite e loro lame
82142000	Utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)
82149000	Altri oggetti coltelleria
82151020	Assortimenti simili contenenti unicamente oggetti argentati, dorati o platinati
82151030	Assortimenti di cucchiaini, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili, contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato, di acciai inossidabili

82151080	Assortimenti di cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili, contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato, di altri metalli
82152010	Assortimenti di cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili, di acciai inossidabili
82152090	Assortimenti di cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili, di altri metalli
82159100	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili, argentati, dorati o platinati
82159910	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili, di acciai inossidabili
82159990	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili, di altri metalli
	LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI
83091000	Tappi a corona
83099010	Capsule otturanti o coprituraccioli di piombo; capsule otturanti o coprituraccioli di alluminio di diametro superiore a 21 mm
83099090	Tappi a passo di vite e i tappi versatori, coperchi, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio
	PRODOTTI SEMILAVORATI
CODICE NC	DESCRIZIONE
	(la descrizione riportata e' puramente indicativa e

	non riproduce fedelmente la terminologia utilizzata nella nomenclatura combinata)
LAVORI DI FONDERIA	
73023000	Aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, di rotaie di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio
73219000	Parti di utensili a riscaldamento (non elettrico) per uso domestico, della voce 7321, di ghisa, ferro o acciaio
73221100	Radiatori per il riscaldamento centrale (a riscaldamento non elettrico) e loro parti, di ghisa (escluse le parti nominate o incluse altrove e caldaie per il riscaldamento centrale)
73239100	Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, non smaltati
73259990	Articoli di ferro o acciaio, gettati in forma "fusi" (esclusi quelli di ghisa non malleabile o malleabile nonche' palle e oggetti simili per mulini)
76169910	Lavori di getti di alluminio
81049000	Articoli di magnesio
84039010	Parti di caldaie per il riscaldamento centrale, di ghisa
84109000	Parti di turbine e ruote idrauliche, e regolatori di turbine idrauliche, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
84314920	Parti di macchine, apparecchi e strumenti delle voci 8426, 8429 o 8430, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
84399100	Parti di macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
84399900	Parti di macchine ed apparecchi per la fabbricazione o per la finitura della carta o del cartone, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

84509000	Parti di macchine per lavare la biancheria
84529000	Parti di macchine per cucire
84669120	Parti ed accessori, diverse da quelle delle precedenti voci 8466, per macchine della voce 8464, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
84669220	Parti ed accessori, diverse da quelle delle precedenti voci 8466, per macchine della voce 8465, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
84749010	Parti di macchine ed apparecchi per la lavorazione di materie minerali della voce 8474, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
84769010	Parti di macchine per cambiare in moneta spicciola
84769090	altre parti di macchine
84779010	Parti di macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
84799020	Parti di macchine ed apparecchi meccanici con una funzione specifica di getti di ghisa di ferro o di acciaio
84835020	Volani e pulegge, inclusi le carrucole a staffa, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
84836020	Innesti ed organi di accoppiamento, inclusi i giunti di articolazione, per macchine, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
84839081	Altre parti di alberi di trasmissione, di ingranaggi, di innesti ed altri organi della voce 8483, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
84879040	Parti di macchine o di apparecchi del capitolo 84, senza caratteristiche elettriche, di ghisa
84879051	Parti di macchine o di apparecchi del capitolo 84, senza caratteristiche elettriche, di getti di acciaio
	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente a motori e generatori elettrici, a gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici,

85030091	di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
86071910	Assi, anche montati; ruote e loro parti, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
87083091	Parti per freni a dischi trattori e veicoli a motore per il trasporto di dieci o piu' persone, macchine e altri veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni, (esclusi quelli per assemblaggio dei veicoli a motore della voce 87083010)
87083099	Freni e servo freni e loro parti per trattori e veicoli a motore per il trasporto di dieci o piu' persone, macchine e altri veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni. (esclusi quelli per assemblaggio dei veicoli a motore della voce 87083010 e per i freni a disco)
87085020	Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti, e loro parti, destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata <= 2500cm cubi o con pistone ad accensione a scintilla di cilindrata <= 2800 cm cubi e dei veicoli speciali a motore della voce 8705
87085035	Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti; loro parti, per trattori, veicoli a motore per il trasporto di dieci o piu' persone, macchine e altri veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni (esclusi quelli per il montaggio dei veicoli della voce 87085020)
87085091	Parti di assi portanti per trattori, veicoli a motore per il trasporto di dieci o piu' persone, macchine e altri veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni (esclusi quelle per il montaggio dei veicoli della voce 87085020 e quelle di acciaio stampato)
	Parti di ponti con differenziale, anche dotati di

87085099	altri organi di trasmissione, per trattori, veicoli a motore per il trasporto di dieci o piu' persone, macchine e altri veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni (esclusi quelle per il montaggio dei veicoli della voce 87085020 e quelle di acciaio stampato)
87087010	Ruote, loro parti ed accessori, destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 870110, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli per il trasporto di merci, azionati da motore a pistone con accensione per compressione "diesel o semidiesel", di cilindrata <= 2.500 cm ³ o con accensione a scintilla, di cilindrata <= 2.800 cm ³ , degli autoveicoli per usi speciali della voce 8705
87087050	Ruote e loro parti ed accessori per trattori, di autoveicoli per il trasporto di 10 e piu' persone ecc.
87087091	Parti di ruota a forma di stella ecc.
87169090	Altre parti di rimorchi e semirimorchi
	SEMILAVORATI IN METALLI NON FERROSI
	RAME
7407 10 00	Barre e profilati di rame raffinato
7407 21 10	Barre di leghe di rame a base di rame-zinco (ottone)
7407 21 90	Profilati di leghe di rame a base di rame-zinco (ottone)
7407 29 00	Barre e profilati a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco
7407 29 00	Barre e profilati a base di altre leghe di rame
7408 11 00	Fili di rame raffinato di cui la piu' grande dimensione della sezione trasversale supera i 6 mm
	Fili di rame raffinato di cui la piu' grande

7408 19 10	dimensione della sezione trasversale supera 0,5 mm
7408 19 90	Fili di rame raffinato di cui la piu' grande dimensione della sezione trasversale non supera 0,5 mm
7408 21 00	Fili di leghe di rame, a base di rame-zinco (ottone)
7408 22 00	Fili di leghe di rame a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco
7408 29 00	Fili di altre leghe di rame
7409 11 00	Lamiere e nastri, di rame raffinato di spessore superiore a 0,15 mm, arrotolati
7409 19 00	Lamiere e nastri, di rame raffinato di spessore superiore a 0,15 mm, altri
7409 21 00	Lamiere e nastri di spessore superiore a 0,15 mm, di leghe a base di rame-zinco (ottone) arrotolati
7409 29 00	Lamiere e nastri di spessore superiore a 0,15 mm, di leghe a base di rame-zinco (ottone) altri
7409 31 00	Lamiere e nastri di rame di spessore superiore a 0,15 mm, di leghe a base di rame e stagno (bronzo) arrotolati
7409 39 00	Lamiere e nastri di rame di spessore superiore a 0,15 mm, di leghe a base di rame e stagno (bronzo) altri
7409 40 00	Lamiere e nastri di rame di spessore superiore a 0,15 mm, di leghe a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)
7409 90 00	Lamiere e nastri di altre leghe di rame, di spessore superiore a 0,15 mm
7410 11 00	Fogli e nastri sottili di rame raffinato, di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm senza supporto
7410 12 00	Fogli e nastri sottili di leghe di rame, di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm senza supporto
7410 21 00	Fogli e nastri sottili di rame raffinato, di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm su supporto

	Fogli e nastri sottili di leghe di rame, di spessore	
7410 22 00	inferiore o uguale a 0,15 mm su supporto	
+-----+		+-----+
	NICHEL	
+-----+		+-----+
7505 11 00	Barre e profilati, di nichel non legato	
+-----+		+-----+
7505 12 00	Barre e profilati, di leghe di nichel	
+-----+		+-----+
7505 21 00	Fili di nichel non legato	
+-----+		+-----+
7505 22 00	Fili di leghe di nichel	
+-----+		+-----+
7506 10 00	Lamiere, nastri e fogli, di nichel non legato	
+-----+		+-----+
7506 20 00	Lamiere, nastri e fogli, di leghe di nichel	
+-----+		+-----+
	ALLUMINIO	
+-----+		+-----+
7604 10 10	Barre di alluminio non legato	
+-----+		+-----+
7604 10 90	Profilati di alluminio non legato	
+-----+		+-----+
7604 21 00	Profilati cavi di leghe di alluminio	
+-----+		+-----+
7604 29 10	Barre di leghe di alluminio	
+-----+		+-----+
7604 29 90	Profilati di leghe di alluminio	
+-----+		+-----+
	Fili di alluminio non legato di cui la piu' grande	
7605 11 00	dimensione della sezione trasversale supera 7 mm	
+-----+		+-----+
7605 19 00	Fili di alluminio non legato, altri	
+-----+		+-----+
	Fili di leghe di alluminio di cui la piu' grande	
7605 21 00	dimensione della sezione trasversale supera 7 mm	
+-----+		+-----+
7605 29 00	Fili di leghe di alluminio, altri	
+-----+		+-----+
	Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma	
	quadrata o rettangolare dipinti, verniciati o	
7606 11 10	rivestiti di materie plastiche	
+-----+		+-----+
	Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma	
	quadrata o rettangolare, altri di spessore inferiore	
7606 11 91	a 3 mm	
+-----+		+-----+
	Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma	

7606 11 93	quadrata o rettangolare, altri di spessore uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 6 mm
7606 11 99	Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma quadrata o rettangolare, altri di spessore superiore a 6 mm
7606 12 20	Nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o rettangolare dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche
7606 12 92	Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o rettangolare, altri di spessore inferiore a 3 mm
7606 12 93	Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o rettangolare, altri di spessore uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 6 mm
7606 12 99	Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o rettangolare, altri di spessore uguale o superiore 6mm
7606 91 00	Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma diversa dalla quadrata o rettangolare
7606 92 00	Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma diversa dalla quadrata o rettangolare
7607 11 11	Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, semplicemente laminati di spessore inferiore a 0,021 mm. in rotoli di peso inferiore o uguale a 10 Kg
7607 11 19	Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, semplicemente laminati di spessore inferiore a 0,021 mm
7607 11 90	Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, semplicemente laminati di spessore uguale o superiore a 0,021 mm ma inferiore o uguale a 0,2 mm
7607 19 10	Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, altri di spessore inferiore a 0,021 mm
7607 19 90	Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, altri di spessore uguali o superiori a 0,021 mm ma non inferiore o uguale a 0,2 mm

		Fogli e nastri sottili, di alluminio, su supporto di	
		spessore (non compreso il supporto) inferiore a 0,021	
	7607 20 10	mm	
+-----+			+-----+
		Fogli e nastri sottili, di alluminio, su supporto di	
		spessore (non compreso il supporto) uguale o	
	7607 20 90	superiore a 0,021 mm. ma inferiore o uguale a 0,2 mm	
+-----+			+-----+
		PLOMBO	
+-----+			+-----+
		Fogli e nastri, di piombo, di spessore inferiore o	
	7804 11 00	uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto)	
+-----+			+-----+
	7804 19 00	Lamiere, di piombo	
+-----+			+-----+
	7804 20 00	Polveri e pagliette, di piombo	
+-----+			+-----+
		ZINCO	
+-----+			+-----+
	7904 00 00	Barre, profilati e fili, di zinco	
+-----+			+-----+
	7905 00 00	Lamiere, fogli e nastri, di zinco	
+-----+			+-----+
		STAGNO	
+-----+			+-----+
	8003 00 00	Barre, profilati e fili, di stagno	
+-----+			+-----+
		ALTRI METALLI COMUNI	
+-----+			+-----+
	8101 96 00	Fili di tungsteno (wolframio)	
+-----+			+-----+
		Barre di tungsteno (wolframio) diverse da quelle	
		ottenute semplicemente per sinterizzazione,	
	8101 99 10	profilati, lamiere, nastri e fogli	
+-----+			+-----+
		Barre di molibdeno diverse da quelle ottenute	
		semplicemente per sinterizzazione, profilati,	
	8102 95 00	lamiere, nastri e fogli	
+-----+			+-----+
	8102 96 00	Fili, di molibdeno	
+-----+			+-----+
		Barre di tantalio diverse da quelle ottenute	
		semplicemente per sinterizzazione, profilati,	
	8103 90 10	lamiere, nastri e fogli	
+-----+			+-----+
	ex 81049000	(barre, profilati, fili, lamiere, di magnesio)	
+-----+			+-----+
	ex 81059000	(barre, profilati, fili, lamiere, di cobalto)	

ex 81060090	(barre, profilati, fili, lamiera, di bismuto)	
ex 81079000	(barre, profilati, fili, lamiera, di cadmio)	
8108 90 30	Barre, profilati e fili, di titanio	
8108 90 50	Lamiera, nastri e fogli, di titanio	
ex 8109 90 00	(barre, profilati, fili, lamiera, di zirconio)	
ex 8110 90 00	(barre, profilati, fili, lamiera, di antimonio)	
ex 8111 00 90	(barre, profilati, fili, lamiera, di manganese)	
ex 8112 19 00	(barre, profilati, fili, lamiera, di berillio)	
ex 8112 29 00	(barre, profilati, fili, lamiera, di cromo)	
ex 8112 59 00	(barre, profilati, fili, lamiera, di tallio)	
ex 8112 99 20	(barre, profilati, fili, lamiera, di afnio (celtio), germanio)	
ex 8112 99 30	(barre, profilati, fili, lamiera, di niobio (colombio), renio)	
ex 8112 99 70	(barre, profilati, fili, lamiera, di gallio, indio, vanadio)	
ex 8113 00 90	(barre, profilati, fili, lamiera, di cermet)	
7403 21 00	Leghe di rame, a base di rame-zinco (ottone)	
7403 22 00	Leghe di rame, a base di rame-stagno (bronzo)	
7403 29 00	Altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce 7405)	
7502 20 00	Leghe di nichel	
7601 20 20	Leghe di alluminio in placche e billette	
7601 20 80	Leghe di alluminio, altri	
7801 99 90	Piombo non raffinato non contenente antimonio altro	
7901 20 00	Leghe di zinco	

8001 20 00	Leghe di stagno	
ex 8104 19 00	Magnesio greggio, altri	
ELENCO DEI CODICI E DEI PRODOTTI GREGGI DI METALLI MINORI		
8101 94 00	Tungsteno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione	
8102 94 00	Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione	
8103 20 00	Tantalio greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri	
8105 20 00	Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto greggio; polveri	
8106 00 10	Bismuto greggio; cascami e avanzzi; polveri	
8107 20 00	Cadmio greggio; polveri	
8108 20 00	Titanio greggio; polveri	
8109 20 00	Zirconio greggio; polveri	
8110 10 00	Antimonio greggio; polveri	
8111 00 11	Manganese greggio; polveri	
8112 12 00	Berillio greggio; polveri	
8112 2110	leghe di cromo greggio, polveri contenenti in peso piu' di 10% di nichel	
81122190	cromo greggio, polveri, altri	
8112 51 00	Tallio greggio; polveri	
8112 92 10	Afnio (celtio) greggio; cascami e avanzzi; polveri	
8112 92 31	Niobio (colombio), renio greggi; cascami e avanzzi; polveri	
8112 92 81	Indio greggio; cascami e avanzzi; polveri	

8112 92 89	Gallio greggio; cascami e avanzzi; polveri	
8112 92 91	Vanadio greggio; cascami e avanzzi; polveri	
8112 92 95	Germanio greggio; cascami e avanzzi; polveri	
8113 00 20	Cermet greggio	
	SEMILAVORATI SIDERURGICI	
72061000	FERRO ED ACCIAI NON LEGATI IN LINGOTTI	
72069000	ALTRE FORME PRIMARIE DI FERRO ED ACCIAI NON LEGATI	
72181000	LINGOTTI ED ALTRE FORME PRIMARIE DI ACCIAIO INOSSIDABILI	
72241010	LINGOTTI ED ALTRE FORME PRIMARIE DI ACCIAI LEGATI PER UTENSILI	
72241090	LINGOTTI ED ALTRE FORME PRIMARIE DI ACCIAI LEGATI, ALTRI	
	BRAMME	
72071210		
72072032		
72189110	BRAMME	
72189180		
	BLUMI - BILLETTE	
72071111		
72071114		
72071116		
72071912		
72071980		
72072011		

72072015	
+-----+	
72072017	
+-----+	
72072052	
+-----+	
72072080	BLUMI BILLETTE
+-----+	
72189911	
+-----+	
72189920	
+-----+	
72249002	
+-----+	
72249003	
+-----+	
72249005	
+-----+	
72249007	
+-----+	
72249014	
+-----+	
72249031	
+-----+	
72249038	
+-----+	
	COILS
+-----+	
72081000	
+-----+	
72082500	
+-----+	
72082600	
+-----+	
72082700	
+-----+	
72083600	
+-----+	
72083700	
+-----+	
72083800	
+-----+	
72083900	
+-----+	
72191100	
+-----+	COILS
72191210	
+-----+	

72191290	
+-----	
72191310	
+-----	
72191390	
+-----	
72191410	
+-----	
72191490	
+-----	
72251910	
+-----	
72253010	
+-----	
72253030	
+-----	
72253090	
+-----	
	ROTAIE E ARMAMENTO
+-----	
73021022	
+-----	
73021028	
+-----	
73021040	ROTAIE E ARMAMENTO
+-----	
73021050	
+-----	
73024000	
+-----	
	PALANCOLE
+-----	
73011000	PALANCOLE
+-----	
	TONDO c.a. IN BARRE
+-----	
72142000	
+-----	TONDO c.a. IN BARRE
72149910	
+-----	
	VERGELLA
+-----	
72131000	
+-----	
72132000	
+-----	
72139110	
+-----	

| 72139120 |
+-----|
| 72139141 |
+-----|
| 72139149 |
+-----|
| 72139170 |
+-----|
| 72139190 |
+-----|
| 72139910 |
+-----|
| 72139990 |
+-----|
| 72210010 |
+-----|
| 72210090 |
+-----|
| 72271000 |
+-----|
| 72272000 |
+-----|
| 72279010 |
+-----|
| 72279050 |
+-----|
| 72279095 |
+-----|
| |
+-----|
| 72143000 |
+-----|
| 72149931 |
+-----|
| 72149939 |
+-----|
| 72149950 |
+-----|
| 72149971 |
+-----|
| 72149979 |
+-----|
| 72149995 |
+-----|
| 72221111 |
+-----|
| 72221119 |
+-----|

VERGELLA

BARRE CALDO MERCANTILI

72221181	
+-----+	
72221189	
+-----+	
72221910	BARRE CALDO MERCANTILI
+-----+	
72221990	
+-----+	
72281020	
+-----+	
72282091	
+-----+	
72283020	
+-----+	
72283041	
+-----+	
72283049	
+-----+	
72283061	
+-----+	
72283069	
+-----+	
72283089	
+-----+	
72288000	
+-----+	
	MERCANTILI PIATTI
+-----+	
72149110	
+-----+	
72149190	
+-----+	MERCANTILI PIATTI
72282010	
+-----+	
72283070	
+-----+	
+-----+	
	NASTRI CALDO < 600 mm
+-----+	
72111400	
+-----+	
72111900	
+-----+	
72126000	
+-----+	
72201100	
+-----+	

| 72201200 | NASTRI CALDO < 600 mm.

+-----|

| 72261910 |

+-----|

| 72269120 |

+-----|

| 72269191 |

+-----|

| 72269199 |

+-----|

LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI

+-----+

| 72084000 |

+-----|

| 72085120 |

+-----|

| 72085191 |

+-----|

| 72085198 |

+-----|

| 72085210 |

+-----|

| 72085291 |

+-----|

| 72085299 |

+-----|

| 72085310 |

+-----|

| 72085390 |

+-----|

| 72085400 |

+-----|

| 72089020 |

+-----|

| 72089080 | LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI

+-----|

| 72109030 |

+-----|

| 72111300 |

+-----|

| 72192110 |

+-----|

| 72192190 |

+-----|

| 72192210 |

+-----|

| 72192290 |

+-----|

72192300	
+-----+	
72192400	
+-----+	
72254012	
+-----+	
72254015	
+-----+	
72254040	
+-----+	
72254060	
+-----+	
72254090	
+-----+	
	LAMIERE A FREDDO >600
+-----+	
72091500	LAMIERE A FREDDO >600
+-----+	
72091690	LAMIERE A FREDDO >601
+-----+	
72091790	LAMIERE A FREDDO >602
+-----+	
72091891	LAMIERE A FREDDO >603
+-----+	
72092500	LAMIERE A FREDDO >604
+-----+	
72092690	LAMIERE A FREDDO >605
+-----+	
72092790	LAMIERE A FREDDO >606
+-----+	
72092890	LAMIERE A FREDDO >607
+-----+	
72099020	LAMIERE A FREDDO >608
+-----+	
72099080	LAMIERE A FREDDO >609
+-----+	
72193100	LAMIERE A FREDDO >610
+-----+	
72193210	LAMIERE A FREDDO >611
+-----+	
72193290	LAMIERE A FREDDO >612
+-----+	
72193310	LAMIERE A FREDDO >613
+-----+	
72193390	LAMIERE A FREDDO >614
+-----+	
72193410	LAMIERE A FREDDO >615
+-----+	

72193490	LAMIERE A FREDDO >616	
+-----+		
72193510	LAMIERE A FREDDO >617	
+-----+		
72193590	LAMIERE A FREDDO >618	
+-----+		
72199020	LAMIERE A FREDDO >619	
+-----+		
72199080	LAMIERE A FREDDO >620	
+-----+		
72255020	LAMIERE A FREDDO >621	
+-----+		
72255080	LAMIERE A FREDDO >622	
+-----+		
	BANDA NERA	
+-----+		
72091899		
+-----+	BANDA NERA	
72112380		
+-----+		
	((LAMIERINI))/NASTRI MAGNETICI	
+-----+		
72091610		
+-----+		
72091710		
+-----+		
72091810		
+-----+		
72092610		
+-----+		
72092710		
+-----+		
72092810	LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI	
+-----+		
72112320		
+-----+		
72251100		
+-----+		
72251990		
+-----+		
72261100		
+-----+		
72261980		
+-----+		
	LAMIERE/NASTRI STAGNATI	
+-----+		
72101100		
+-----+		

72101220		
+-----		
72101280		
+-----		
72107010		
+-----	LAMIERE/NASTRI STAGNATI	
72109040		
+-----		
72121010		
+-----		
72121090		
+-----		
72124020		
+-----		
		LAMIERE T.F.S.
+-----	+-----	+-----
72105000		
+-----	LAMIERE T.F.S.	
72125020		
+-----	+-----	+-----
		LAMIERE/NASTRI ZINCATE
+-----	+-----	+-----
72104100		
+-----		
72104900		
+-----		
72123000	LAMIERE/NASTRI ZINCATE	
+-----		
72259200		
+-----		
72269930		
+-----		
		LAMIERE/NASTRI ELETTOZINCATE
+-----	+-----	+-----
72103000		
+-----		
72122000		
+-----	LAMIERE/NASTRI ELETTOZINCATE	
72259100		
+-----		
72269910		
+-----		
		LAMIERE/NASTRI
+-----	+-----	+-----
72107080		
+-----		
72124080		
+-----	LAMIERE/NASTRI RIV.ORGANICO	

72259900	
+-----	
72269970	
+-----	
	LAMIERE/NASTRI RIV.ORGANICO E ALTRI RIV. METALLO
+-----+	
72102000	
+-----	
72106100	
+-----	
72106900	
+-----	
72109080	
+-----	
72125030	LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL.
+-----	
72125040	
+-----	
72125061	
+-----	
72125069	
+-----	
72125090	
+-----	
	TUBI SENZA SALDATURA
+-----+	
73041100	
+-----	
73041910	
+-----	
73041930	
+-----	
73041990	
+-----	
73042200	
+-----	
73042300	
+-----	
73042400	
+-----	
73042910	
+-----	
73042930	
+-----	
73042990	
+-----	
73043120	
+-----	

73043180
+-----
73043910
+-----
73043952
+-----
73043958
+-----
73043992
+-----
73043993
+-----
73043998
+-----
73044100
+-----
73044910
+-----
73044993
+-----
73044995
+-----
73044999
+-----
73045112
+-----
73045118
+-----
73045181
+-----
73045189
+-----
73045910
+-----
73045932
+-----
73045938
+-----
73045992
+-----
73045993
+-----
73045999
+-----
73049000
+-----
+-----

TUBI SENZA SALDATURA

TUBI SALDATI

73051100
+-----
73051200
+-----
73051900
+-----
73052000
+-----
73053100
+-----
73053900
+-----
73059000
+-----
73061110
+-----
73061190
+-----
73061910
+-----
73061990
+-----
73062100
+-----
73062900
+-----
73063011
+-----
73063019
+-----
73063041
+-----
73063049
+-----
73063072
+-----
73063077
+-----
73063080
+-----
73064020
+-----
73064080
+-----
73065020
+-----
73065080
+-----

TUBI SALDATI



| 73066110 |
+-----|
| 73066192 |
+-----|
| 73066199 |
+-----|
| 73066910 |
+-----|
| 73066990 |
+-----|
| 73069000 |
+-----|

PRODOTTI FUCINATI

| 72141000 |
+-----|
| 72223051 |
+-----|
| 72223091 |
+-----|
| 72281050 |
+-----|
| 72284010 |
+-----|
| 72284090 |
+-----|

PRODOTTI FUCINATI

BARRE/PROFILATI/TRAFILATI/FREDDO

| 72151000 |
+-----|
| 72155011 |
+-----|
| 72155019 |
+-----|
| 72155080 |
+-----|
| 72159000 |
+-----|
| 72166110 |
+-----|
| 72166190 |
+-----|
| 72166900 |
+-----|
| 72169110 |
+-----|
| 72169180 |
+-----|

72222011
+-----
72222019
+-----
72222021
+-----
72222029
+-----
72222031
+-----
72222039
+-----
72222081
+-----
72222089
+-----
72223097
+-----
72224050
+-----
72224090
+-----
72281090
+-----
72282099
+-----
72285020
+-----
72285040
+-----
72285061
+-----
72285069
+-----
72285080
+-----
72286020
+-----
72286080
+-----
72287090
+-----
+-----
72171010
+-----
72171031
+-----

BARRE/PROFILATI/TRAFILATI/FREDDO

FILO TRAFILATO

72171039
+-----
72171050
+-----
72171090
+-----
72172010
+-----
72172030
+-----
72172050
+-----
72172090
+-----
72173041
+-----
72173049
+-----
72173050
+-----
72173090
+-----
72179020
+-----
72179050
+-----
72179090
+-----
72230011
+-----
72230019
+-----
72230091
+-----
72230099
+-----
72292000
+-----
72299020
+-----
72299050
+-----
72299090
+-----
+-----
72112330
+-----

FILO TRAFILATO

NASTRO A FREDDO

72112900	
+-----+	
72119020	
+-----+	
72119080	
+-----+	
72202021	
+-----+	
72202029	
+-----+	
72202041	
+-----+	NASTRO A FREDDO
72202049	
+-----+	
72202081	
+-----+	
72202089	
+-----+	
72209020	
+-----+	
72209080	
+-----+	
72262000	
+-----+	
72269200	
+-----+	
	SEMILAVORATI FUCINATI
+-----+	
72071190	
+-----+	
72071290	
+-----+	
72071919	
+-----+	
72072019	
+-----+	
72072039	
+-----+	SEMILAVORATI FUCINATI
72072059	
+-----+	
72189919	
+-----+	
72189980	
+-----+	
72249018	
+-----+	
72249090	
+-----+	

Allegato 3

Grandi centri di importazione e principali nodi di transito

+	-----+				+
_	- ALESSANDRIA: Ufficio delle dogane di	Alessandria;	sezione	_	_
	operativa	territoriale	Asti	_	_
+	-----+				+
_	- ANCONA: Ufficio delle dogane di Ancona;	sezione	operativa	_	_
	territoriale	Fabriano;	sezione operativa	Fano	_
+	-----+				+
_	- AOSTA: Ufficio delle dogane di	Aosta		_	_
+	-----+				+
_	- AREZZO: Ufficio delle dogane di Arezzo;	sezione	operativa	_	_
	territoriale	Siena		_	_
+	-----+				+
_	- BARI: Ufficio delle dogane di Bari;	sezione	operativa	_	_
	territoriale	Barletta;		_	_
+	-----+				+
_	- BENEVENTO: Ufficio delle dogane di Benevento;	sezione		_	_
	operativa	territoriale	Avellino	_	_
+	-----+				+
_	- BERGAMO: Ufficio delle dogane di Bergamo;	sezione	operativa	_	_
	territoriale	Orio al Serio		_	_
+	-----+				+
_	- BIELLA: Ufficio delle dogane di Biella;	sezione	operativa	_	_
	territoriale	Magazzini generali	Avandero	_	_
+	-----+				+
_	- BOLOGNA: Ufficio delle dogane di Bologna;	sezione	operativa	_	_
	territoriale	Aeroporto;	sezione operativa	territoriale	_ _ interporto
-					
+	-----+				+
_	- BOLZANO: Ufficio delle dogane di Bolzano;	sezione	operativa	_	_
	territoriale	Aeroporto;	sezione operativa	territoriale	_ _ Magazzini
					generali;
					sezione operativa
					territoriale
					Tubre;
					sezione operativa
					_ _ territoriale
					campo di Trens;
					sezione operativa
					territoriale
					_ _ Resia;
					sezione operativa
					territoriale
					Merano
+	-----+				+
_	- BRESCIA: Ufficio delle dogane di Brescia;	sezione	operativa	_	_
	territoriale	Cremona		_	_
+	-----+				+
_	- BRINDISI: Ufficio delle dogane di Brindisi;	sezione	operativa	_	_
	territoriale	Costa	Morena	_	_
+	-----+				+

_ - CAGLIARI: Ufficio delle dogane di Cagliari - sezione operativa_ _
 territoriale Porto Canale; sezione operativa territoriale _ _
 Oristano _ _
 +-----+
 _ - CAMPOBASSO: Ufficio delle dogane di Campobasso; sezione _ _
 operativa territoriale Termoli _ _
 +-----+
 _ - CASERTA: Ufficio delle dogane di Caserta _ _
 +-----+
 _ - CATANIA: Ufficio delle dogane di Catania _ _
 +-----+
 _ - CATANZARO; Ufficio delle dogane di Catanzaro; sezione _ _
 operativa territoriale Crotona _ _
 +-----+
 _ - CIVITANOVA MARCHE: Ufficio delle dogane di Civitanova Marche; _ _
 sezione operativa territoriale San Benedetto del Tronto _ _
 +-----+
 _ - CIVITAVECCHIA: Ufficio delle dogane di Civitavecchia _ _
 +-----+
 _ - COMO: Ufficio delle dogane di Como; sezione operativa _ _
 territoriale di Chiasso; sezione operativa territoriale Ponte _ _
 Chiasso; sezione operativa territoriale Montano Lucino; _ _ sezione
 operativa territoriale Oria Valsolda; sezione _ _ operativa
 territoriale Lecco _ _
 +-----+
 _ - CUNEO: Ufficio delle dogane di Cuneo; sezione operativa _ _
 territoriale Alba _ _
 +-----+
 _ - FERRARA: Ufficio delle dogane di Ferrara _ _
 +-----+
 _ - FERNETTI-RETROPORTO TRIESTE: Ufficio delle dogane di Ferneti;_ _
 sezione operativa territoriale Prosecco _ _
 +-----+
 _ - FIRENZE: Ufficio delle dogane di Firenze; _ _
 +-----+
 _ - FOGGIA: Ufficio delle dogane di Foggia; sezione operativa _ _
 territoriale Manfredonia _ _
 +-----+
 _ - FORLI' - CESENA: Ufficio delle dogane di Forli-Cesena; sezione_ _
 operativa territoriale Cesena _ _
 +-----+
 _ - FROSINONE: Ufficio delle dogane di Frosinone _ _
 +-----+
 _ - GAETA: Ufficio delle dogane di Gaeta; sezione operativa _ _
 territoriale Aprilia _ _
 +-----+
 _ - GENOVA: Ufficio delle dogane di Genova 1; Ufficio delle dogane_ _
 Genova 2; sezione operativa territoriale Passo Nuovo; sezione _ _

operativa territoriale Voltri; sezione operativa territoriale _ _
Aeroporto _
+-----+
_ - GIOIA TAURO: Ufficio delle dogane di Gioia Tauro _
+-----+
_ - GORIZIA: Ufficio delle dogane di Gorizia; Sezione Operativa _ _
territoriale di Monfalcone; sezione operativa territoriale _ _ Ronchi
dei Legionari _
+-----+
_ - LA SPEZIA: Ufficio delle dogane di La Spezia _
+-----+
_ - LECCE: Ufficio delle dogane di Lecce _
+-----+
_ - LIVORNO: Ufficio delle dogane di Livorno; Sezione Operativa _ _
territoriale di Piombino _
+-----+
_ - MALPENSA: Ufficio delle dogane di Malpensa _
+-----+
_ - MANTOVA: Ufficio delle dogane di Mantova _
+-----+
_ - MESSINA: Ufficio delle dogane di Messina; sezione operativa _ _
territoriale Milazzo; sezione operativa territoriale Santa _ _ Agata
Di Militello _
+-----+
_ - MILANO: Ufficio delle dogane di Milano 1; Ufficio delle dogane _ _
di Milano 2; Ufficio delle dogane di Milano 3; sezione _ _ operativa
territoriale ONT; sezione operativa territoriale _ _ Turbigo; sezione
operativa territoriale Concorezzo; sezione _ _ operativa territoriale
Rho; sezione operativa territoriale _ _ Vittuone; sezione operativa
territoriale Melzo; sezione _ _ operativa territoriale Pioltello. _
+-----+
_ - MODENA: Ufficio delle dogane di Modena _
+-----+
_ - NAPOLI: Ufficio delle dogane di Napoli 1; Ufficio delle dogane _ _
di Napoli 2; sezione operativa territoriale Aeroporto; sezione _ _
operativa territoriale Torre Annunziata - Castellammare di _ _
Stabia; sezione operativa territoriale Nola _
+-----+
_ - NOVARA: Ufficio delle dogane di Novara; sezione operativa _ _
territoriale Arona _
+-----+
_ - PADOVA: Ufficio delle dogane di Padova _
+-----+
_ - PALERMO: Ufficio delle dogane di Palermo _
+-----+
_ - PARMA: Ufficio delle dogane di Parma _
+-----+
_ - PAVIA: Ufficio delle dogane di Pavia; sezione operativa _ _

```

territoriale Voghera; sezione operativa territoriale Vigevano _
+-----+
_ - PERUGIA: Ufficio delle dogane di Perugia; sezione operativa _
territoriale Terni _
+-----+
_ - PESCARA: Ufficio delle dogane di Pescara; sezione operativa _
territoriale Ortona; sezione operativa territoriale _ _ Giulianova;
sezione operativa territoriale Vasto _
+-----+
_ - PIACENZA: Ufficio delle dogane di Piacenza _
+-----+
_ - PISA: Ufficio delle dogane di Pisa; sezione operativa _
territoriale Aeroporto; sezione operativa territoriale Lucca; _
sezione operativa territoriale Marina di Carrara _
+-----+
_ - PORDENONE: Ufficio delle dogane di Pordenone _
+-----+
_ - PORTO EMPEDOCLE: Ufficio delle dogane di Porto Empedocle; _
sezione operativa territoriale Licata _
+-----+
_ - PRATO E PISTOIA: Ufficio delle dogane di Prato e Pistoia _
+-----+
_ - RAVENNA: Ufficio delle dogane di Ravenna _
+-----+
_ - REGGIO CALABRIA: Ufficio delle dogane di Reggio Calabria; _
sezione operativa territoriale Vibo Valentia _
+-----+
_ - REGGIO EMILIA: Ufficio delle dogane di Reggio Emilia _
+-----+
_ - RIMINI: Ufficio delle dogane di Rimini _
+-----+
_ - RIVALTA SCRIVIA: Ufficio delle dogane di Rivalta Scrivia - _
Retroporto Genova; sezione operativa territoriale Pozzolo _
Formigaro _
+-----+
_ - ROMA: Ufficio delle dogane di Roma 1; Ufficio delle dogane di _
Roma 2; sezione operativa territoriale Pomezia; sezione _ _ operativa
territoriale Ciampino; Sezione operativa _ _ territoriale Rieti _
+-----+
_ - SALERNO: Ufficio delle dogane di Salerno _
+-----+
_ - SASSARI: Ufficio delle dogane di Sassari; sezione operativa _
territoriale Olbia _
+-----+
_ - SAVONA: Ufficio delle dogane di Savona; sezione operativa _
territoriale Vado Ligure _
+-----+
_ - SIRACUSA: Ufficio delle dogane di Siracusa; sezione operativa _

```

```

territoriale Augusta; sezione operativa territoriale Pozzallo _
+-----+
_ - TARANTO: Ufficio delle dogane di Taranto _
+-----+
_ - TIRANO: Ufficio delle dogane di Tirano; sezione operativa _
territoriale Villa di Chiavenna _
+-----+
_ - TORINO: Ufficio delle dogane di Torino; sezione operativa _
territoriale Orbassano; sezione operativa territoriale _ _ Aeroporto
-
+-----+
_ - TRAPANI: Ufficio delle dogane di Trapani; sezione operativa _
territoriale Mazara del Vallo _
+-----+
_ - TRENTO: Ufficio delle dogane di Trento; sezione operativa _
Roncafort _
+-----+
_ - TREVISO: Ufficio delle dogane di Treviso _
+-----+
_ - TRIESTE: Ufficio delle dogane di Trieste; sezione operativa _
territoriale Punto franco nuovo; sezione operativa _ _ territoriale
Punto franco vecchio; sezione operativa _ _ territoriale Porto
industriale _
+-----+
_ - UDINE: Ufficio delle dogane di Udine; sezione Operativa _
Territoriale di Porto Nogaro - Cervignano; sezione operativa _
territoriale Z.A.U. _
+-----+
_ - VARESE: Ufficio delle dogane di Varese; sezione operativa _
territoriale Gaggiolo; sezione operativa territoriale Busto _
Arsizio; sezione operativa territoriale Ponte Tresa; sezione _
operativa territoriale Ispra _
+-----+
_ - VENEZIA: Ufficio delle dogane di Venezia; sezione operativa _
territoriale di Interporto; sezione operativa territoriale _
Aeroporto; sezione operativa territoriale Portogruaro; sezione
operativa territoriale Chioggia _
+-----+
_ - VERBANO CUSIO OSSOLA: Ufficio delle dogane di _
Verbania-Cusio-Ossola _
+-----+
_ - VERCELLI: Ufficio delle dogane di Vercelli; sezione operativa _
territoriale Magazzini generali Trafori _
+-----+
_ - VERONA: Ufficio delle dogane di Verona; sezione operativa _
territoriale Magazzini generali; sezione operativa _ _ territoriale
Aeroporto _
+-----+

```

- - VICENZA: Ufficio delle dogane di Vicenza -
+-----+
"